



Il Commissario delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo

art. 1, OPCM 3833/2009

IL COMMISSARIO VICARIO

Dir. 1/2012

COMMISSARIO RICOSTRUZIONE

----- USCITA -----

16/01/2012 - 00728

Area: 20

Oggetto: direttiva per l'aggiornamento delle regole in materia di assistenza alla popolazione.-

Premesso che alla data del 15 dicembre 2011 risultano completate le assegnazioni degli alloggi del progetto C.a.s.e., M.a.p., Fondo Immobiliare AQ a tutti coloro che hanno partecipato al censimento per il fabbisogno abitativo indicando quale preferenza *C.a.s.e - Affitti*, nonché a tutti gli aventi diritto che hanno fatto richiesta ai sensi delle precedenti direttive del Commissario Vicario; rilevato che si rende necessario procedere ad individuare i nuclei cui assegnare gli alloggi del Progetto C.a.s.e., M.a.p. e Fondo Immobiliare AQ non assegnati alla data di emanazione della presente direttiva, nonché tutti gli alloggi che dovessero di seguito rendersi disponibili e sostituire l'assistenza alberghiera, forma assistenziale residuale e temporanea, con le altre forme di sostegno garantite dallo Stato, al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse e contenere la spesa pubblica; ritenuto indispensabile pertanto per le finalità di cui sopra estendere l'ambito di applicazione delle disposizioni che seguono ai comuni dell'intero cratere individuato con i decreti del Commissario delegato n. 3/2009 e n. 11/2009;

vista la direttiva del Commissario Vicario n. 1 /2011 del 3 giugno 2011;

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA

Art. 1 assegnazione alloggi del Progetto C.a.s.e., M.a.p. e Fondo Immobiliare AQ: criteri

- 1) Gli alloggi del Progetto C.a.s.e., M.a.p. e, successivamente, Fondo Immobiliare AQ non assegnati alla data di emanazione della presente direttiva, nonché tutti gli alloggi che dovessero di seguito rendersi disponibili, sono assegnati prioritariamente ai nuclei familiari



Il Commissario delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo

art. 1, OPCM 3833/2009

che risultino positivi in Commissione speciale socio-sanitaria ex O.P.C.M. n. 3820/2009, sia per l'assegnazione di un alloggio più ampio rispetto a quello già assegnato, sia per una diversa localizzazione dello stesso.

- 2) Gli alloggi residui nonché tutti gli alloggi che dovessero di seguito rendersi disponibili sono assegnati ai nuclei che ancora usufruiscono di assistenza in strutture ricettive alberghiere. In caso di rinuncia i detti nuclei perdono il diritto a qualsiasi forma di assistenza. Le assegnazioni avvengono secondo le seguenti priorità:
 - a) nuclei che hanno fatto richiesta a seguito di un cambio esito di agibilità dell'immobile (da A/B/C a E/F);
 - b) nuclei con abitazione di stabile dimora classificata E, F o situata in zona rossa (anche di edilizia residenziale pubblica) che al momento del censimento del fabbisogno abitativo dell'agosto 2009 avessero optato per la scelta del contributo di autonoma sistemazione (c.a.s.), dando la priorità ai nuclei più numerosi;
 - c) nuclei che, pur avendo un'abitazione di stabile dimora al 6 aprile 2009 classificata E, F o situata in zona rossa già dall'epoca del censimento 2009, abbiano presentato il modulo del censimento del fabbisogno abitativo fuori termine (oltre la scadenza del 10 agosto 2009);
 - d) nuclei con abitazione di stabile dimora classificata E, F o situata in zona rossa (anche di edilizia residenziale pubblica) che non hanno presentato il modulo del censimento del fabbisogno abitativo dell'agosto 2009.
- 3) Con riferimento alla direttiva n. 1/2011, gli alloggi residui nonché tutti gli alloggi che dovessero di seguito rendersi disponibili sono assegnati, previa richiesta, al "coniuge che a seguito di una sentenza di separazione giudiziale o di decreto di separazione consensuale formalmente omologata, ha dovuto lasciare l'alloggio del Progetto C.a.s.e. o M.a.p. o del Fondo Immobiliare AQ, assegnato dal giudice all'altro coniuge. Tale disposizione trova applicazione anche nel caso di "nuclei conviventi (coppia di fatto) che risultino inseriti nel medesimo nucleo anagrafico la cui separazione possa essere dimostrata" (art. 5 direttiva 1/2001). L'assegnazione può essere effettuata anche nei confronti di nuclei con diversa residenza anagrafica aggregati ai soli fini dell'ingresso negli alloggi del Progetto C.a.s.e, M.a.p., Fondo Immobiliare AQ (art. 6 direttiva 1/2011).



Il Commissario delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo

art. 1, OPCM 3833/2009

- 4) Gli alloggi residui nonché tutti gli alloggi che dovessero di seguito rendersi disponibili sono assegnati ai nuclei con abitazione E, F o situata in zona rossa che percepiscono il contributo di autonoma sistemazione. Le assegnazioni avverranno prioritariamente per i nuclei più numerosi; a parità di numerosità dei componenti, e tenuto conto della tipologia dell'alloggio, ha priorità nell'assegnazione dell'alloggio il nucleo che percepisce il contributo maggiore. E' consentita la disaggregazione e pertanto sono ammessi a tale assegnazione anche nuclei con abitazione E, F o situata in zona rossa che al censimento del 2009 si erano aggregati ad altro nucleo optando per la scelta del contributo di autonoma sistemazione.
- 5) Gli alloggi residui nonché tutti gli alloggi che dovessero di seguito rendersi disponibili sono assegnati ai nuclei che hanno stipulato contratto di locazione concordato ex O.P.C.M. n. 3769/2009 e che abbiano titolo all'assegnazione stessa.

Nei confronti di tutti i suddetti nuclei dovrà essere preventivamente effettuato l'accertamento del possesso dei requisiti di legge.

Per tutte le casistiche indicate, ad esclusione di quella di cui al punto n. 1, le assegnazioni avverranno prioritariamente per i nuclei più numerosi.

Art. 2 contributo di autonoma sistemazione

In applicazione della O.P.C.M. n. 3857/2009 dalla data del 15 dicembre, data di ultimazione delle assegnazioni degli alloggi C.a.s.e./ Ma.p. /Fondo Immobiliare AQ ai cittadini che hanno partecipato al censimento di agosto 2009 optando per la scelta *C.a.s.e./Affitti*, cessa l'erogazione della maggiorazione di 200 euro mensili a tutti coloro che ancora ne beneficiano a qualsiasi titolo.

Stante la finalità di tale maggiorazione, per tutti i richiedenti in lista "coda" che hanno rinunciato all'assegnazione dell'alloggio prima dell'emanazione della presente direttiva, l'erogazione della maggiorazione cessa dalla data di rinuncia con eventuale recupero di quanto già percepito.

A precisazione di quanto disposto con la direttiva n.1/2011 del Commissario Vicario non è consentita l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione per i componenti del nucleo assegnatario che rinunciano all'alloggio C.a.s.e./M.a.p. salvo che la rinuncia sia effettuata da un



Il Commissario delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo

art. 1, OPCM 3833/2009

componente di nucleo “compresso” a cui non sia possibile offrire un alloggio di dimensioni adeguate.

Non è consentita l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione per i nuclei che rinunciano all'alloggio del Progetto C.a.s.e./ M.a.p.

Non è consentito l'incremento del contributo di autonoma sistemazione per tutte le situazioni modificate dopo la data di emanazione della presente direttiva (nascite, invalidità sopraggiunte, compimento del 65° anno di età).

Nel caso di studenti universitari l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione può avvenire alle condizioni dettate dalla direttiva 22710 del 12 ottobre 2010 purchè venga preliminarmente accertata la stabile dimora a L'Aquila alla data del 6 aprile 2009.

Art. 3 modifica della forma assistenziale

Non è consentito il passaggio da una forma assistenziale ad altra qualora tale passaggio comporti un aumento di spesa a carico dell'erario.

Le presenti disposizioni entrano in vigore dalla data di emanazione della presente direttiva, fatti salvi i casi diversamente disciplinati.

Vengono abrogate tutte le precedenti disposizioni se in contrasto con la presente disciplina.

Ogni eventuale diversa assegnazione degli alloggi C.a.s.e., M.a.p., Fondo Immobiliare AQ potrà effettuarsi solo dopo aver soddisfatto le assegnazioni previste dagli articoli precedenti.

Le presenti disposizioni valgono per il Comune di L'Aquila e per gli altri comuni del cratere individuato con i decreti del Commissario delegato n. 3/2009 e n. 11/2009.

Il Commissario Vicario
(dr. Antonio Gicchetti)